

ASSEMBLEA D'AMBITO

Verbale della Deliberazione n. 10 del 19 dicembre 2012

Oggetto: Ricognizione dello stato di attuazione della riorganizzazione del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO Veronese e disposizioni in merito all'affidamento in house ad Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA.

L'anno **duemiladodici**, il giorno **diciannove**, del mese di **dicembre**, alle ore 9.00, in Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio Zai - Quadrante Europa di Via Sommacampagna, 61, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", a seguito di convocazione del Presidente dell'AATO Veronese, prot. n. 1824.12 (Allegato 1 al verbale di assemblea) del 10 dicembre 2012.

Presiede la seduta il Presidente dell'AATO Veronese, Mauro Martelli, il quale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti, accertata la sussistenza del numero legale e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a deliberare in relazione all'oggetto sopra descritto.

Partecipa alla seduta il Direttore dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Mauro Martelli

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 20 dicembre 2012 mediante pubblicazione sul sito web e affissione all'Albo pretorio dell'AATO Veronese, nonché presso il Comune di Verona, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Verona, lì 20 dicembre 2012

Servizio Affari Generali
f.to Ulyana Avola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito di pubblicazione sul sito web ed all'Albo pretorio di questo Ente, nonché all'albo pretorio del Comune di Verona, ai sensi di legge.

Verona, lì

IL DIRETTORE
Luciano Franchini

ASSEMBLEA D'AMBITO

Deliberazione n. 10 del 19 dicembre 2012

Oggetto: Ricognizione dello stato di attuazione della riorganizzazione del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO Veronese e disposizioni in merito all'affidamento in house ad Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA.

Sentita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

PREMESSO che l'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2004, esecutiva, ha dato avvio alla procedura di “... *organizzazione della gestione del servizio idrico integrato sul territorio dell'ATO Veronese individuando due aree territorialmente omogenee sulle quali si procederà alla gestione del servizio idrico a regime mediante due società di gestione, con la suddivisione del territorio dell'Ambito in due aree, definite come segue:*

- A) AREA DEL GARDA, comprendente il territorio dei comuni dell'area Baldo – Garda, e precisamente: Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Torri del Benaco, Malcesine, San Zeno di Montagna, Valeggio sul Mincio;
- B) AREA VERONESE: comprendente il territorio dei restanti comuni dell'ATO Veronese;

RICORDATA la scelta gestionale assunta dall'Assemblea dell'AATO già con deliberazione n. 2 del 8 marzo 2004, e poi successivamente riconfermata con la sopra citata deliberazione n. 6/2004, consistente nella la forma gestionale c.d. “in house” *“in ragione delle caratteristiche di essenzialità del servizio idrico”, in quanto tale forma di affidamento “prevede il mantenimento del diretto controllo delle amministrazioni locali, soprattutto per quanto riguarda la prima fase di avviamento della gestione industriale, che richiederà sicuramente alcuni anni per la completa messa a regime dell'attività”.*

RICHIAMATO infatti che l'articolo 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vigente al momento dell'affidamento della gestione, prevedeva che l'erogazione del servizio pubblico locale potesse avvenire attraverso:

“... società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”;

RICHIAMATA quindi la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva, con la quale l'AATO Veronese ha affidato - per la durata di 25 anni dal momento della sottoscrizione della Convenzione - la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell'Area Veronese (così come definita dalla sopra citata

deliberazione n. 6/2004) alla società “Acque Veronesi s.c. a r.l.”, società consortile a responsabilità limitata costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 2615 ter e 2602 cod. civ., e per essa ai soci consorziati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO CHE la “Acque Veronesi s.c. a r.l.” è società consortile a capitale interamente pubblico deputata a svolgere in affidamento diretto il servizio idrico integrato dell’Area Veronese, realizzando la parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano nella misura in cui svolge il detto servizio per tutto il territorio di riferimento dell’ATO, fermo restando l’esercizio del c.d. “*controllo analogo*”

DATO ATTO che al momento dell’affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell’area veronese, la società Acque Veronesi Scarl era costituita dagli Enti locali di seguito elencati:

1. ACQUE VIVE S.r.l.
2. AGSM VERONA S.p.A.
3. CAMVO S.p.A.
4. CISI S.p.A.
5. CISIAG S.p.A.
6. COGEFO S.r.l.
7. COMUNE DI ERBEZZO
8. COMUNE DI FUMANE
9. COMUNE DI GREZZANA
10. COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA
11. COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
12. COMUNE DI MONTEFORTE D’ALPONE
13. COMUNE DI NEGRAR
14. COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
15. COMUNE DI PESCANTINA
16. COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
17. COMUNE DI RONCA’
18. COMUNE DI ROVERE’ VERONESE
19. COMUNE DI SAN BONIFACIO
20. COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE
21. COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
22. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE
23. COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
24. COMUNE DI VELO VERONESE
25. COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
26. CONSORZIO LE VALLI

CONSIDERATO che con la stessa deliberazione n. 1/2006 era stato disposto che l’affidamento avvenuto nel febbraio 2006 svolgesse effetto immediato nei confronti dei suddetti soci fondatori, e che l’affidamento della gestione e gli effetti da essa derivanti venissero riconosciuti anche nei confronti degli Enti locali che avrebbero successivamente aderito alla compagine sociale di Acque Veronesi, a far data dalla sottoscrizione delle rispettive quote societarie e fermo restando il quadro normativo di riferimento e salvo successive modifiche di legge;

RICHIAMATA, ancora, la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 4 febbraio 2006, esecutiva, con la quale l’AATO Veronese ha affidato - per la durata di 25 anni dal momento della sottoscrizione della Convenzione - la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell’Area del Garda (così come definita dalla sopra citata deliberazione n. 6/2004) alla società Azienda Gardesana Servizi SpA, società per

azioni, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, interamente partecipata dai Comuni che costituiscono l'Area gestionale del Garda;

CONSIDERATO che Azienda Gardesana Servizi SpA è società a capitale interamente pubblico deputata a svolgere in affidamento diretto il servizio idrico integrato dell'Area del Garda, in quanto in possesso dei seguenti requisiti:

1. l'oggetto sociale corrisponde al Servizio Idrico Integrato;
2. trattasi di Società interamente partecipata dai Comuni che costituiscono l'Area gestionale del Garda (Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Torri del Benaco, Malcesine, San Zeno di Montagna, Valeggio sul Mincio) con conseguente possibilità, per gli Enti locali soci, di svolgere un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
3. trattasi di gestore che serve parti geograficamente omogenee nell'Ambito Territoriale Ottimale con almeno 200.000 abitanti

CONSIDERATO che il contratto di servizio è stato sottoscritto dalle due società di gestione il giorno 15 febbraio 2006, una volta divenute esecutive le due deliberazioni di affidamento a regime della gestione; da tale data l'affidamento si può considerare a tutti gli effetti concesso in via definitiva e dalla stessa data hanno iniziato a decorrere quindi le obbligazioni contrattuali nei confronti dell'AATO Veronese;

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) n. 24 del 1° aprile 2009, con la quale la stessa AVCP, a seguito di una indagine conoscitiva volta ad accertare l'osservanza normativa per l'affidamento del servizio idrico integrato, ha dichiarato la procedura seguita dall'AATO Veronese per l'affidamento della gestione ad Acque Veronesi Scarl e a Azienda Gardesana Servizi SpA conforme alle disposizioni di legge e alla giurisprudenza prevalente in materia;

VISTA ancora la deliberazione n. 48 del 22 luglio 2010, con la quale la stessa AVCP ha confermato la valutazione di conformità dell'affidamento già espressa con la deliberazione n. 24 del 1 aprile 2009;

RICHIAMATO che la valutazione positiva svolta dall'AVCP in relazione alla procedura di affidamento della gestione svolta dall'AATO Veronese conferma l'interpretazione di questa Autorità d'Ambito secondo la quale il controllo analogo di cui all'art. 113, comma 5, lettera c) del Decreto legislativo 267/2000 viene esercitato prevalentemente dall'Autorità d'Ambito in modalità congiunta per tutti gli enti locali dell'ambito i quali, ai sensi della legge nazionale e regionale, hanno trasferito le proprie funzioni in materia di servizio idrico integrato all'Autorità stessa;

COMUNI CHE FANNO PARTE DEL CONSORZIO AATO VERONESE MA CHE SI OPPONGONO AL TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLE DUE SOCIETÀ DI GESTIONE A REGIME.

CONSIDERATO che il contratto di servizio prevede che le due società Acque Veronesi Scarl ed Azienda Gardesana Servizi SpA assumano le gestioni nei vari comuni con

modalità progressive, in funzione di un programma industriale preciso, contrattualmente denominato "piano di subentro nelle gestioni pre-esistenti", redatto dalle due società di gestione ed approvato dall'Assemblea dell'AATO Veronese con deliberazioni n. 9 e n. 10 del 18 dicembre 2006, esecutive;

DATO ATTO che l'adesione alle due nuove società di gestione, Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA, da parte dei Comuni consorziati nell'AATO Veronese, si è sviluppata seguendo una linea più o meno articolata, a seconda che ci si riferisca all'area di gestione Veronese o a quella del Garda;

RICORDATO infatti, che alla data dell'affidamento a regime della gestione del servizio idrico integrato, alcuni Comuni appartenenti sia all'Area Veronese (Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane di Sotto, Selva di Progno) sia all'Area del Garda (Brentino Belluno e Costermano) si sono opposti alle disposizioni normative che prescrivono il trasferimento della gestione del servizio idrico integrato alle società individuate dalle Autorità d'Ambito;

RICORDATO un particolare che, per quel che riguarda i Comuni che fanno parte del consorzio AATO Veronese ma che si oppongono al trasferimento della gestione del servizio idrico integrato alle due società di gestione a regime:

NELL'AREA VERONESE:

- la deliberazione di Assemblea n. 1 del 4 febbraio 2006, che affida la gestione del servizio idrico integrato dell'Area Veronese alla società Acque Veronesi Scarl è divenuta esecutiva in data 15 febbraio 2006;
- alla seduta del 4 febbraio 2006 i Comuni di Caldiero e San Giovanni Lupatoto votarono a sfavore della deliberazione di affidamento, mentre il Comune di Illasi non era presente;
- in data 15 febbraio 2006 è stata siglata la Convenzione tra l'AATO Veronese ed il gestore del servizio idrico integrato nell'Area Veronese, Acque Veronesi Scarl;

DATO ATTO che:

- in data 5 aprile 2006 i Comuni di **San Giovanni Lupatoto, Illasi e Caldiero** hanno notificato all'AATO Veronese tre ricorsi (San Giovanni Lupatoto: ric. N. 763/06, Illasi. Ric. n. 802/06 ; Caldiero: Ric. N. 807/06) ciascuno dei quali tendenti a richiedere l'annullamento della delibera di affidamento della gestione nonché l'annullamento o la dichiarazione di nullità e/o inefficacia del contratto di servizio;
- data 26 aprile 2006 è stato inoltre notificato all'AATO Veronese il ricorso presentato dalla SIGE (Società impiantistica generale srl con sede in san Sebastiano al Vesuvio (NA) (Ric. N. 900/06 per l'annullamento della delibera di affidamento della gestione nonché l'annullamento o la dichiarazione di nullità e/o inefficacia del contratto di servizio);
- L'AATO Veronese, con deliberazione di Consiglio di amministrazione n. 5 del 16 maggio 2006, esecutiva, si è successivamente costituita in giudizio e, contro tali ricorsi, ha richiesto al TAR di Venezia di respingerli nel merito perché infondati;

VISTA la nota conservata al Protocollo AATO n. 1752 del 28 novembre 2012, con la quale l'Avv. Riccardo Villata - incaricato dall'AATO Veronese a rappresentarla per

difendere le proprie ragioni nei suddetti procedimenti avanti al TAR – ha trasmesso i decreti del TAR Veneto n. 1765/12 e n. 1800/10, con i quali sono stati dichiarati perenti i ricorsi presentati dal Comune di Caldiero e dalla società SIGE srl di Napoli;

DATO ATTO inoltre che:

- nel frattempo il Comune di San Giovanni Lupatoto aveva provveduto ad affidare la gestione del servizio idrico integrato ad una società di proprietà del comune stesso, la SGL Multiservizi Srl;
- L'AATO Veronese ha deciso - giusta deliberazione di consiglio di amministrazione n. 17 del 4 dicembre 2006, esecutiva - di presentare ricorso al TAR (ric. N. 247/07) per l'annullamento delle deliberazioni comunali che hanno disposto l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato nel territorio del comune di San Giovanni Lupatoto alla SGL Multiservizi srl;
- Successivamente il Comune di San Giovanni Lupatoto ha deliberato, con decisione di Consiglio Comunale n. 47 del 20 settembre 2007, di aderire ad Acque Veronesi Scarl; a seguito di tale decisione sono state avviate le operazioni che hanno portato alla cessione del ramo di azienda di SGL Multiservizi Srl afferente al servizio idrico integrato, perfezionatosi in data 14 dicembre 2007 ed efficace a far data dal 1° gennaio 2008;
- Nel gennaio 2008 è stato quindi sottoscritto dal Comune di San Giovanni Lupatoto, dall'AATO Veronese e da Acque Veronesi Scarl l'atto di rinuncia al ricorso al TAR presentato dallo stesso Comune;
- Infine, nel maggio 2012, l'AATO Veronese – giusta deliberazione di CdA n. 11/2012, esecutiva, - ha deciso di non presentare alcuna nuova istanza di fissazione di udienza avanti al TAR Veneto per il ricorso n. 247/07 (AATO Veronese contro il Comune di San Giovanni Lupatoto e SGL MULTISERVIZI srl), al fine di fare dichiarare dallo stesso TAR di Venezia la perenzione del procedimento in parola;

CONSTATATO quindi che, alla data odierna, trascorsi più di sei anni dalla presentazione dei ricorsi avverso l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato da parte dell'AATO Veronese ad Acque Veronesi Scarl, permane pendente avanti al TAR di Venezia solamente quello presentato dal Comune di Illasi;

RICORDATO ancora che, in data 4 maggio 2007 l'AATO Veronese aveva presentato il ricorso avanti al TAR di Venezia contro il Comune di Lavagno (ric. N. 883/07) per ottenere l'annullamento della deliberazione con la quale lo stesso Comune aveva disposto l'affidamento del servizio idrico integrato alla società Lavagno servizi srl a far data dal 31 gennaio 2006 e per la durata di nove anni;

DATO ATTO che nel marzo 2010 il Comune di Lavagno ha deliberato, con decisione di Consiglio Comunale n. 11/2010, di aderire alla società di gestione Acque Veronesi Scarl e che pertanto;

DATO ATTO quindi che con deliberazione di CdA n. 20 del 25 ottobre 2012, esecutiva, l'AATO Veronese ha deciso di non presentare alcuna nuova istanza di fissazione di udienza avanti al TAR Veneto per il ricorso n. 883/07 (AATO Veronese contro il Comune di Lavagno) al fine di fare dichiarare dallo stesso TAR di Venezia la perenzione del procedimento in parola;

RICORDATO infine che il Comune di Colognola ai Colli, sebbene inizialmente si fosse opposta al trasferimento della gestione del servizio idrico integrato ad Acque Veronesi Scarl, nel novembre 2011 ha deliberato l'adesione alla compagine societaria di Acque Veronesi e dal mese di aprile 2012 ha provveduto a trasferire la gestione del servizio alla medesima società di gestione;

NELL'AREA DEL GARDA:

- la deliberazione di Assemblea n. 2 del 4 febbraio 2006, che affida la gestione del servizio idrico integrato dell'Area del Garda alla società Azienda Gardesana Servizi SpA è divenuta esecutiva in data 15 febbraio 2006;
- alla seduta del 4 febbraio 2006 i Comuni di Brentino Belluno e Costermano non erano presenti;
- in data 15 febbraio 2006 è stata siglata la Convenzione tra l'AATO Veronese ed il gestore del servizio idrico integrato nell'Area del Garda, Azienda Gardesana Servizi SpA;

DATO ATTO che i Comuni di Brentino Belluno e Costermano, nonostante siano azionisti di Azienda Gardesana Servizi SpA, avendone acquistato le quote azionarie, non hanno ancora provveduto a trasferire la gestione del servizio idrico integrato ad Azienda Gardesana Servizi SpA;

RICORDATO che questa Assemblea d'Ambito, in sede di approvazione annuale delle tariffe del servizio idrico integrato, ha costantemente intimato i predetti Comuni a trasferire la gestione del servizio alle società di gestione a regime;

RICORDATO infine che in data 23 dicembre 2011 (conservata al Protocollo AATO n. 1831.11 integrata da nota prot. n. 0053.12) l'AATO Veronese ha inviato alle autorità competenti in materia di gestione del servizio idrico integrato - e tra questi alla Procura Generale della Corte dei conti di Venezia - un esposto relativo al mancato adempimento da parte dei Comuni di Caldiero, Illasi, Mezzane di Sotto e Selva di Prognò, Brentino Belluno e Costermano, delle disposizioni che prescrivono il trasferimento della gestione del servizio ai gestori individuati dall'AATO Veronese;

DATO ATTO che la denuncia effettuata con la predetta nota del 23 dicembre 2011, è stata acquisita dalla Procura regionale della Corte dei Conti che le ha assegnato il numero di posizione n. V2012/00841;

CONSTATATO in conclusione che, alla data odierna:

- i Comuni di **Caldiero, Illasi, Mezzane di Sotto e Selva di Prognò** non hanno ancora provveduto al trasferimento della gestione del servizio idrico integrato ad Acque Veronesi Scarl;
- i Comuni di **Brentino Belluno e Costermano** non hanno ancora provveduto al trasferimento della gestione del servizio idrico integrato ad Azienda Gardesana Servizi SpA;

CONSIDERATO il perdurare della condizione di illegittimità nella quale i predetti Comuni di Caldiero, Illasi, Mezzane di Sotto, Selva di Prognò, Brentino Belluno e Costermano permangono, in quanto gli stessi, in violazione dell'art. 9 della legge n. 36/1994 (ora trasfusa nel Decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, Testo unico dell'ambiente), in violazione della Legge Regionale n. 5/1998 (ora abrogata e sostituita

dalla Legge Regionale n. 17/2012) ed in violazione delle deliberazioni di Assemblea d'Ambito n. 1 e n. 2 del 4 febbraio 2006, a distanza di sei anni dall'affidamento a regime della gestione non hanno ancora trasferito la gestione del servizio svolto nel loro territorio alle due società individuate dall'AATO Veronese;

RITENUTA quindi la necessità di concludere il processo di riorganizzazione del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO Veronese, pervenendo quanto prima al trasferimento della gestione alle due società di gestione a regime individuate dall'AATO Veronese anche nei territori dei Comuni più volte intimati perché non più legittimati a gestire per proprio conto il servizio idrico integrato;

PRESO ATTO che la struttura operativa dell'AATO Veronese ha effettuato una ricognizione dei crediti ad essa spettanti e derivanti dagli incrementi tariffari applicati dai gestori precedenti all'affidamento a regime e stabiliti dall'art. 141 della L. 388/2000, in applicazione della deliberazione CIPE n. 52 del 4 aprile 2001, così come modificata dalla deliberazione CIPE n. 93 del 15 novembre 2001;

CONSIDERATO che:

- i proventi derivanti dagli aumenti tariffari ex art. 141 della legge 388/2000 sono destinati alla realizzazione di un piano di interventi (c.d. Piano Stralcio) in materia di fognatura e depurazione delle acque reflue e che tale piano di interventi è stato approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 6 del 26 giugno 2003, esecutiva;
- i Comuni di Brentino Belluno, Caldiero, Colognola ai Colli, Costermano, Illasi, Mezzane Di Sotto, Selva Di Progno, in ragione della propria decisione di non conferire la gestione del servizio idrico integrato alle due società di gestione a regime, hanno univocamente assunto la decisione di sospendere il versamento a questa Autorità d'Ambito degli incrementi tariffari dovuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 L. 388/2000;
- L'AATO Veronese ha stimato un debito complessivo relativo alle posizioni dei Comuni di Brentino Belluno, Caldiero, Colognola ai Colli, Costermano, Illasi, Mezzane Di Sotto, Selva Di Progno pari ad un importo di € 819.872,60 per il periodo compreso dall'anno 2003 a tutto l'anno 2012;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra riportato, di adottare i necessari provvedimenti affinché si possa prioritariamente addivenire ad una composizione bonaria con i Comuni che, sebbene non legittimati, continuano a gestire per proprio conto il servizio idrico integrato, trattenendo, altresì, le somme relative agli aumenti tariffari disposti ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 della legge 388/2000;

VALUTATO di approvare che ai Comuni che trasferiscono la gestione del servizio idrico integrato alle società cui compete la gestione nel loro territorio (Acque Veronesi per l'area veronese e Azienda Gardesana Servizi per l'area del Garda) verrà compensato il debito relativo agli incrementi ex art. 141 della legge 388/2000 con le rate dei mutui 2008-2012 pagate dai Comuni stessi per la realizzazione degli interventi urgenti di fognatura e depurazione e non rimborsate né dall'Autorità né dalle società di gestione, così come di seguito riportato:

TABELLA 1

COMUNI	DEBITO 2003-2012	RATA ANNUA MUTUI 5%	RATE 2008-2012 MUTUI 5%	DIFFERENZA
BRENTINO BELLUNO	€ 49.054,77			€ 49.054,77
CALDIERO	€ 168.298,38			€ 168.298,38
COLOGNOLA AI COLLI	€ 412.529,01	€ 42.779,86	€ 171.119,44	€ 241.409,57
COSTERMANO	€ 116.220,80			€ 116.220,80
ILLASI	€ 39.938,52	€ 16.704,64	€ 83.523,20	- € 43.584,68
MEZZANE DI SOTTO	€ 16.131,24			€ 16.131,24
SELVA DI PROGNO	€ 17.699,88	€ 6.391,32	€ 31.956,60	- € 14.256,72
TOTALE	€ 819.872,60		€ 286.599,24	€ 533.273,36

PRECISATO che il calcolo delle somme dovute da parte dei comuni e dei gestori preesistenti a titolo di aumenti tariffari ex art. 141 legge 388/2000 si basa su stime effettuate dalla struttura operativa dell'Ente sulla base dei dati di consumo degli anni precedenti, poiché il valore effettivo del credito non può che risultare da un confronto con il debitore, che è e rimane l'unico soggetto detentore dei dati di consumo e di fatturazione sui quali poter effettuare il calcolo esatto delle somme dovute;

DATO ATTO quindi che i valori delle somme riportate nella Tabella 1 sono valori accertati dalla struttura operativa dell'AATO Veronese alla data del 31 novembre 2012 e che sono suscettibili di correzioni che dovessero rendersi necessarie in base a informazioni che verranno successivamente assunte;

RITENUTO comunque di intimare i predetti Comuni di Caldiero, Illasi, Mezzane di Sotto e Selva di Progno, Brentino Belluno e Costermano a dare avvio entro e non oltre la data del **31 gennaio 2013** alla procedura per il trasferimento della gestione del servizio idrico integrato alle due società di gestione Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA

VISTA infine la sentenza del TAR del Lazio n. 600/2012 del 25 luglio 2012, sul ricorso proposto dalla ACEA ATO 5 SpA, con la quale il Tribunale amministrativo ha ordinato al comune di Cassino di provvedere al trasferimento della gestione del servizio al gestore individuato dalla Autorità d'Ambito;

RITENUTO pertanto - nel caso in cui alla data del 31 gennaio 2013 i predetti Comuni non abbiano provveduto all'avvio della procedura del trasferimento della gestione del servizio idrico integrato alle due società di gestione a regime - di sollecitare le medesime società Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi spa ad attivare tutte le procedure necessarie, finanche quelle giudiziarie, affinché si realizzi il completamento della riorganizzazione del servizio idrico integrato nel rispetto del principio della unitarietà della gestione, così come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale;

RICORDATO infine che nei comuni di Affi e Torri del Benaco la riscossione delle bollette del servizio idrico integrato viene ancora effettuato dalla società di gestione ACQUE POTABILI SpA, alla quale i predetti comuni avevano affidato in concessione la

gestione del servizio anteriormente alla data del 1° ottobre 2003 (art. 113, comma 5 Decreto legislativo 267/2000 e ss. ii. e mm.), con scadenza il 31 dicembre 2016;

PRESO ATTO che la società ACQUE POTABILI SpA, pur avendo incassato le bollette, non ha trasferito se non in piccola parte la quota che, riscossa dai cittadini del comune di Affi e Torri del Benaco derivanti dagli incrementi tariffari applicati ai sensi del richiamato art. 141 della L. 388/2000, deve essere riversata a questa AATO Veronese;

PRESO ATTO quindi che la società ACQUE POTABILI SpA alla data odierna rimane debitrice nei confronti di questa Autorità d'ambito per una somma stimata in € 212.795,44 e che pertanto la struttura operativa dell'AATO Veronese ha dato avvio alla procedura giudiziaria presso il Tribunale civile di Verona per la riscossione coatta del credito vantato nei confronti di ACQUE POTABILI spa;

IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI ACQUE VERONESI DAL CISI S.p.A. IN LIQUIDAZIONE AL SOCIO AGSM VERONA SPA.

RICHIAMATA la Convenzione di gestione siglata tra l'AATO Veronese ed il gestore in data 14 febbraio 2006, ed in particolare l'art. 4 ("Compagine sociale del gestore") il quale prevede testualmente che:

- " 1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il capitale sociale del Gestore è ad integrale partecipazione pubblica.*
- 2. Il venir meno delle condizioni di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comporta la revoca della presente convenzione e l'anticipata cessazione dell'affidamento in danno del Gestore, ai sensi dell'art. 57 del presente atto, con l'incameramento da parte dell'Autorità delle garanzie prestate.*
- 3. Il Gestore si obbliga a dare tempestiva comunicazione in merito alle modifiche del proprio assetto societario, nonché in merito alle modifiche dello statuto societario."*

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del Decreto legislativo n. 267/2000 vigente alla data dell'affidamento della gestione ad Acque Veronesi Scarl, ed ai sensi della disciplina attualmente vigente in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, l'affidamento In House providing è e rimane valido se permangono i caratteri di conformità alle condizioni di legittimità delineate dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C- 107/98, sentenza del 18 novembre 1999 (nota come sentenza Teckal) e precisamente a società a capitale interamente pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici che affidano il servizio:

- a) esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

RICHIAMATO che, nel caso del servizio idrico integrato, l'ente locale affidante è da individuarsi nell'Autorità d'Ambito, che esercita il ruolo di committente in nome e per conto di tutti i Comuni dell'ATO Veronese;

RICORDATO che tra i soci fondatori di Acque Veronesi Scarl vi figurava anche la società CISI S.p.A. e, per il tramite di essa, il servizio idrico integrato viene garantito anche nei dieci comuni dell'ATO Veronese che hanno deciso di partecipare indirettamente ad Acque Veronesi per il tramite di CISI;

DATO ATTO che con ricorso depositato in Cancelleria in data 9 febbraio 2011, la società CISI S.p.A., con sede in Nogara (VR), in persona del liquidatore volontario Dott. Marco Ghelli, ha richiesto al Tribunale di Verona di essere ammessa alla procedura di Concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 ss. L.F;

VISTA la nota dell'AATO Veronese prot. n. 1039.12 del 27 luglio 2011, con la quale l'Autorità d'Ambito ha segnalato sia al Giudice delegato nella procedura CISI in liquidazione sia al commissario giudiziale nella procedura in liquidazione, le possibili ripercussioni sulla regolarità dell'affidamento a seguito della cessione delle quote di proprietà di CISI S.p.A.;

DATO ATTO ancora che in data 26 febbraio 2012 è stato pubblicato sul quotidiano l'Arena di Verona l'invito a presentare manifestazione di interesse per l'acquisto di una quota pari all'11,3 % del capitale di Acque Veronesi Scarl (la quota parte di CISI S.p.A. del patrimonio netto contabile era stata calcolata in circa € 397.000); lo stesso invito precisava la natura tutta pubblica di Acque Veronesi Scarl e, quindi, la previsione statutaria di partecipazione esclusiva da parte di enti pubblici o società di gestione totalmente pubbliche;

VISTA la successiva comunicazione di Acque Veronesi Scarl, del 29 maggio 2012, con la quale è stata comunicata all'AATO Veronese l'avvenuta acquisizione, in data 24 maggio 2012, della partecipazione di CISI S.p.A. in liquidazione da parte di AGSM Verona Spa;

PRESO ATTO che con la medesima nota, Acque Veronesi Scarl ha segnalato che per effetto di tale cessione, i Comuni di Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Mozzecane, Nogara, Palù, Sorgà, Trevenzuolo, Vigasio e Zevio, non risultano più titolari di alcuna partecipazione, anche indiretta, ad Acque Veronesi;

PRESO ATTO che l'AATO Veronese ha ritenuto necessario acquisire un parere da parte di un professionista esperto in materie giuridiche, in merito alle conseguenze giuridico – amministrative derivanti dal mancato mantenimento, anche indiretto, da parte dei dieci Comuni dell'ATO Veronese ed ex soci di CISI al capitale sociale di Acque Veronesi, ed in particolare se, nell'ambito delle previsioni normative di settore, verrebbe meno il presupposto giuridico per il mantenimento della gestione del servizio nei richiamati territori;

VISTO quindi il parere dell'avvocato Tommaso Paparo (il quale nel corso di questi anni ha assistito l'Autorità d'Ambito nelle fasi più salienti dell'affidamento nella forma in house del servizio nel territorio dell'ATO Veronese), espresso in merito alla cessione della quota di partecipazione in Acque Veronesi Scarl di CISI S.p.A. ad AGSM Verona spa, agli atti del presente provvedimento;

DATO ATTO che il parere dell'Avvocato Tommaso Paparo non analizza le modalità di cessione della Partecipazione, avvenuta in sede di procedura ex art. 160 Legge Fallimentare innanzi al Tribunale e sotto la tutela del Giudice delegato, in ragione della specialità della medesima e delle funzioni assegnate a quest'ultimo;

PRESO ATTO delle considerazioni espresse nel parere dell'Avv. Paparo, ed in particolare del richiamo alla deliberazione dell'AVCP n. 24 del 1 aprile 2009 – più sopra citata – che, seppure sia anteriore alla questione della cessione delle quote di CISI S.p.A. ad AGSM Verona spa, resta tuttavia un rilevante punto di riferimento nella risoluzione delle problematiche in parola;

PRESO ATTO infatti che L'AVCP ha ritenuto non significativa la mancata partecipazione alla società della totalità dei comuni nei casi in cui:

- l'ente locale rappresenti una percentuale esigua rispetto alle maggioranze e non influente ai fini dei voto;
- il servizio per il comune non socio sia quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali, essendo l'attività prevalente svolta per i comuni soci
- tale attività non assuma connotazione commerciale, essendo svolta con condizioni omogenee per tutti i comuni interni all'ambito territoriale;

PRESO ATTO ancora che la partecipazione della società CISI S.p.A. è stata ceduta all'esito di avviso pubblico ed è stata comunque acquistata da AGSM Verona s.p.a., già socio (pubblico) fondatore di Acque Veronesi;

DATO ATTO quindi che, sul piano meramente soggettivo, nulla è mutato, permanendo la caratteristica della partecipazione tutta pubblica al capitale sociale del Gestore;

CONSIDERATO che - seppur l'AVCP abbia specificato che la gestione associata d'ambito del servizio non richiede la partecipazione di tutti i comuni al capitale sociale del Gestore - si ritiene opportuno garantire la facoltà di ingresso diretto al capitale sociale di Acque Veronesi Scarl da parte dei comuni che precedentemente alla cessione delle quote partecipavano indirettamente per mezzo di CISI al capitale sociale di Acque Veronesi;

RITENUTO quindi di segnalare ai soci di Acque Veronesi Scarl la necessità di accogliere la partecipazione azionaria dei Comuni di Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Mozzecane, Nogara, Palù, Sorgà, Trevenzuolo, Vigasio e Zevio – che per il tramite di CISI S.p.A. partecipavano ad Acque Veronesi Scarl – nel rispetto comunque delle norme di valutazione delle azioni o quote di capitale proprie del codice civile;

LA PARTECIPAZIONE DI ACQUE VERONESI SCARL AL CAPITALE SOCIALE DI VIVERACQUA SCARL.

RICHIAMATA ancora la Convenzione di gestione siglata tra l'AATO Veronese ed il gestore in data 14 febbraio 2006, ed in particolare l'art. 11, comma 2 il quale stabilisce che:

“Ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Gestore deve realizzare la parte più importante della sua attività nei confronti dell'Autorità d'ambito Territoriale Ottimale “Veronese”. Per la quota restante, il Gestore ha facoltà di svolgere servizi per conto di terzi, previa autorizzazione dell'Autorità, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del servizio idrico integrato, non pregiudichino l'erogazione ottimale del servizio idrico integrato e/o determinino maggiori costi per gli utenti di detto servizio. Il rispetto di tali condizioni dovrà essere espressamente contenuto nelle certificazioni di cui all'art. 6 del presente atto.”

PRESO ATTO che il 30 giugno 2011 Acque Veronesi Scarl e Acque Vicentine spa hanno costituito una società consortile a capitale interamente pubblico, denominata

VIVERACQUA scarl, la cui partecipazione è stata successivamente allargata alla società di gestione Alto Vicentino Servizi e Centro Veneto servizi;

DATO ATTO che la costituzione della predetta società consortile è avvenuta senza la preventiva autorizzazione di questa Autorità d'Ambito, come previsto al citato art. 11 comma 2 della Convenzione di gestione;

VISTE le note di Acque Veronesi Scarl del 29/9/2011, conservata al Protocollo AATO n. 1320.11, del 12 dicembre 2011, conservata al Protocollo AATO n. 1747.11 e del 14 giugno 2012, conservata al Protocollo AATO n. 836.12, con le quali la società di gestione ha dato riscontro alle richieste di informazioni avanzate da questa Autorità d'Ambito in merito:

- al piano industriale della nuova società consortile VIVERACQUA Scarl;
- ai benefici che deriveranno al bilancio di Acque Veronesi Scarl dalla partecipazione alla società VIVERACQUA Scarl;
- ai benefici che si potranno riflettere sulla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato;

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito ha ritenuto opportuno verificare la compatibilità della società consortile VIVERACQUA, del suo oggetto sociale e delle attività operative svolte con le norme di settore, nonché con la Convenzione di gestione e lo statuto di Acque Veronesi scarl, ovvero se essa possa mettere in discussione i requisiti costitutivi (controllo analogo ed attività prevalente svolta nei confronti dei soci) che hanno legittimato l'originario affidamento della gestione del servizio idrico integrato;

DATO ATTO che, essendo tale questione strettamente connessa con la problematica più generale dell'affidamento diretto del servizio idrico integrato ad Acque Veronesi Scarl secondo il modello comunitario c.d. in house providing, è stato richiesto allo stesso avvocato Tommaso Paparo - già incaricato per il parere in ordine alla questione della cessione delle quote azionarie di CISI S.p.A. più sopra trattata - di rendere un parere *pro-veritate* perché si possa accertare che l'operatività della società VIVERACQUA non metta a rischio i requisiti necessari al conferimento "in house" avvenuto a favore di Acque Veronesi Scarl, così come definiti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale;

VISTO dunque il parere dall'avvocato Tommaso Paparo, agli atti del presente provvedimento, con il quale vengono analizzate le caratteristiche della società consortile VIVERACQUA scarl così come delineate nella documentazione trasmessa da Acque Veronesi Scarl all'AATO Veronese, e precisamente lo statuto della società VIVERACQUA, il piano industriale ed una relazione tecnica contenente ulteriori approfondimenti relativi alle ricadute sulla gestione di Acque Veronesi Scarl (documentazione agli atti del presente provvedimento);

CONSIDERATO, così come confermato anche nel predetto parere, che:

- a) la costituzione di società di secondo livello quale VIVERACQUA deve essere preceduta, quanto meno, da preventiva comunicazione all'AATO Veronese, cui è poi riservato il controllo analogo, per le valutazioni e/o autorizzazioni di competenza;
- b) la decisione autonoma ed unilaterale di Acque Veronesi Scarl, senza preventiva consultazione formale dell'AATO Veronese e della sua preventiva

autorizzazione, di dare vita alla costituzione di società di secondo livello, costituisce una grave violazione degli obblighi assunti attraverso la sottoscrizione della Convenzione di gestione e non possono assumere carattere di precedente, in quanto delinea una autonomia imprenditoriale della società di gestione non coerente con le specificità dell'affidamento avvenuto nella forma dell'in house providing;

PRESO ATTO, tuttavia, che nel concreto la relazione al bilancio ed il piano industriale di VIVERACQUA scarl non delineano una attività che possa configurarsi quale sub-affidamento a terzi vietato ai sensi della normativa di settore ed ai sensi della Convenzione di gestione, in quanto non riguarda segmenti ed attività coincidenti con il la gestione del servizio idrico integrato in senso stretto (i. e. emungimento, adduzione, distribuzione, depurazione, smaltimento, fognatura...);

PRESO ATTO tuttavia che, dallo statuto di VIVERACQUA si evincono attività che potrebbero nel tempo mettere in discussione la legittimità generale dell'affidamento da parte di questa Autorità d'Ambito, e che pertanto, sarebbe stato più opportuno apportare alcune modifiche alle disposizioni statutarie, in particolare a quelle che riguardano le attività ammesse dall'oggetto sociale;

RIBADITO che il controllo analogo viene esercitato sulla società in house providing viene svolto, nel caso del servizio idrico integrato, dall'Autorità d'Ambito in modalità congiunta per tutti gli enti locali dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese;

RITENUTO quindi di prescrivere ad Acque Veronesi Scarl di apportare allo statuto della società consortile VIVERACQUA scarl le seguenti modifiche:

- art. 2.1: eliminare la lettera g) (ogni ulteriore attività dal cui svolgimento in comune possa risultare un beneficio ai consorziati);
- art. 2.2: eliminare l'intero comma (La società ha altresì per oggetto attività complementari e accessorie allo svolgimento del SII e strumentali alle finalità degli enti consorziati);
- art. 2.3: eliminare la parte in cui prevede "operazioni commerciali, industriali, immobiliari, finanziarie e mobiliari";
- art. 2.4: eliminare la parte in cui prevede "attività residue in favore di soggetti terzi rispetto ai soci";
- art. 9: è opportuno non prevedere la possibilità di svolgere attività a favore di terzi;
- art. 12.2: è opportuno prevedere che la cessione delle partecipazioni sia di gradimento anche dell'AATO Veronese;
- art. 13: è opportuno prevedere che anche l'AATO Veronese partecipi alla definizione degli indirizzi strategici, del budget, della struttura organizzativa e alla istituzione degli organismo facoltativi;

RITENUTO inoltre di prescrivere ad Acque Veronesi Scarl il dovere di informare l'Autorità d'Ambito trimestralmente circa l'andamento dei costi della società consortile VIVERACQUA scarl, al fine di conoscere le implicazioni sul modello gestionale e sull'andamento dei costi;

RITENUTO infine di rinviare l'approvazione finale del modello organizzativo alla verifica triennale degli esiti di efficienza gestionale ed economica del percorso identificato nel

piano industriale 2011-2013, stante l'incidenza dei costi di gestione sulla tariffa e la necessità di non far ricadere sugli utenti, mediante incremento del costo del servizio idrico integrato, eventuali errori gestionali;

LA CESSIONE AD AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA DELLE QUOTE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI VERONA NEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' MEDESIMA.

PREMESSO che Azienda Gardesana Servizi SpA (AGS), con nota del 10 agosto 2011 conservata al Protocollo AATO n. 1107 del 12 agosto 2011, ha comunicato a questa Autorità d'Ambito che la Provincia di Verona - in conformità al disposto contenuto all'art. 3, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - ha deliberato di cedere la propria partecipazione in AGS, pari al 10,30% del capitale sociale di AGS, corrispondente a 3.360 azioni;

PRESO ATTO che la Provincia di Verona ed Azienda Gardesana Servizi SpA hanno concordato di procedere alla dismissione delle quote detenute dalla Provincia attraverso l'iter che di seguito viene schematicamente riassunto:

- Prima fase: Azienda Gardesana Servizi SpA ha acquistato le azioni possedute dalla Provincia di Verona al prezzo concordato di € 80,00 per ogni azione che, moltiplicato per le 3.360 azioni possedute dalla Provincia, ammonta ad un totale di € 268.800,00;
- Seconda fase: Azienda Gardesana Servizi SpA cederà man mano le 3.360 azioni acquistate dalla Provincia di Verona agli attuali Soci (che, dal libro soci agli atti dell'Autorità e registrato all'Agenzia delle entrate in data 22/11/2007 al n. 26509, risultano attualmente essere, oltre all'amministrazione provinciale: Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Castelnuovo Del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara Di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Perschiera Del Garda, Rivoli Veronese, Sant'Ambrogio Di Valpolicella, San Zeno Di Montagna, Torri Del Benaco e Valeggio sul Mincio) in proporzione alle azioni rispettivamente detenute, come previsto all'art. 15 dello statuto di AGS;

DATO ATTO pertanto che la sopra descritta procedura di dismissione delle azioni di partecipazione in Azienda Gardesana Servizi SpA possedute dalla Amministrazione Provinciale di Verona rispetta il mantenimento in capo alla società di gestione dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario e nazionale per la gestione c.d. "in house" e quindi:

- viene mantenuto il requisito della integrale partecipazione pubblica del capitale sociale di Azienda Gardesana Servizi SpA;
- viene rispettato il principio del controllo, da parte dei 20 Comuni che partecipano al capitale sociale di AGS, analogo a quello che gli stessi comuni esercitano sui propri servizi, che avviene sia direttamente, che mediante l'attività dell'AATO Veronese;
- l'attività prevalentemente realizzata da Azienda Gardesana Servizi SpA viene svolta a favore dell'Autorità d'Ambito Veronese e della popolazione dei 20 Comuni dell'area del Garda;

PRESO ATTO quindi che dall'esame dei documenti agli atti dell'Autorità d'Ambito, in relazione alla cessione delle quote detenute dalla Provincia di Verona e dimesse dal medesimo Ente in applicazione dell'art. 3 della L. 244/2007, non sono emersi elementi che facciano ritenere che venga messa a rischio la conformità della compagne sociale di Azienda Gardesana Servizi SpA alla disciplina comunitaria e contrattuale in materia di "affidamenti in house" di servizi pubblici locali;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (GURI n. 88 del 14 aprile 2006 - suppl. ord.) *Norme in materia ambientale*, che sostituisce ed integra le disposizioni contenute nella precedente legge 5 gennaio 1994 n. 36, *Disposizioni in materia di risorse idriche*;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico dell'AATO Veronese;

PRESO ATTO dei pareri del Direttore dell'AATO Veronese resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell'Assemblea);

UDITA la proposta del Presidente dell'Assemblea Mauro Martelli;

POSTA, quindi ai voti la presente proposta di deliberazione, si ottiene il seguente esito:

- enti presenti: n. 35, in rappresentanza di 520.265 abitanti;
- voti favorevoli: n. 33, per abitanti rappresentati n. 509.452;
- voti contrari: n. 0; per abitanti rappresentati n. 0;
- astenuti: n. 2 (Casaleone e Illasi) per abitanti rappresentati n. 10.813;

VISTO l'esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate, quanto segue:

1. DI APPROVARE che, ad avvenuto trasferimento della gestione del servizio idrico integrato alle due società di gestione a regime, ai Comuni vengano compensati i debiti relativi agli incrementi ex art. 141 della legge 388/2000 con le rate dei mutui 2008-2012 pagate dai Comuni stessi per la realizzazione degli interventi urgenti di fognatura e depurazione.
2. DI PRENDERE ATTO che alla data odierna :
 - i Comuni di **Caldiero, Illasi, Mezzane di Sotto e Selva di Progno** non hanno ancora provveduto al trasferimento della gestione del servizio idrico integrato ad Acque Veronesi Scarl;
 - i Comuni di **Brentino Belluno e Costermano** non hanno ancora provveduto al trasferimento della gestione del servizio idrico integrato ad Azienda Gardesana Servizi SpA.
3. DI INTIMARE i predetti Comuni di Caldiero, Illasi, Mezzane di Sotto e Selva di Progno, Brentino Belluno e Costermano a dare avvio entro e non oltre la data del

31 gennaio 2013 alla procedura per il trasferimento della gestione del servizio idrico integrato alle due società di gestione Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA.

4. DI RICHIEDERE alle due società di gestione, Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA che, nel caso in cui i predetti Comuni di Caldiero, Illasi, Mezzane di Sotto e Selva di Progno, Brentino Belluno e Costermano non diano avvio alla procedura di trasferimento della gestione entro il termine stabilito del 31 gennaio 2013, attivino tutte le procedure necessarie per assumere la gestione del servizio idrico integrato nei territori dei predetti Comuni, anche attraverso il ricorso alla giustizia amministrativa.
5. DI PRENDERE ATTO che l'AATO Veronese ha dato avvio alla procedura giudiziaria presso il Tribunale civile di Verona per la riscossione coatta del credito vantato nei confronti di ACQUE POTABILI spa ai sensi delle disposizioni contenute all'art. 141 della legge 388/2000.
6. DI PRENDERE ATTO della intervenuta cessazione della partecipazioni in Acque Veronesi Scarl di CISI S.p.A. in favore di AGSM Verona spa.
7. DI SEGNALARE ai soci di Acque Veronesi Scarl la necessità di accogliere la partecipazione azionaria dei Comuni di Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Mozzecane, Nogara, Palù, Sorgà, Trevenzuolo, Vigasio e Zevio – che per il tramite di CISI S.p.A. partecipavano ad Acque Veronesi Scarl – nel rispetto comunque delle norme di valutazione delle azioni o quote di capitale proprie del codice civile.
8. DI PRENDERE ATTO che in data 30 giugno 2011 è stata costituita la società consortile VIVERACQUA Scarl tra Acque Veronesi Scarl e Acque Vicentine spa, società consortile a capitale interamente pubblico la cui partecipazione è stata successivamente allargata alla società di gestione Alto Vicentino Servizi e Centro Veneto servizi.
9. DI PRECISARE che la costituzione della predetta società consortile è avvenuta senza la preventiva autorizzazione di questa Autorità d'Ambito prevista dall'art. 11 comma 2 della Convenzione di gestione siglata tra Acque Veronesi Scarl e l'AATO Veronese in data 15 febbraio 2006 e che l'omissione di preventiva comunicazione e richiesta di autorizzazione da parte del gestore costituisce una grave violazione della struttura dei rapporti contrattuali.
10. DI RITENERE tuttavia di sanare tale violazione rilasciando il nulla osta previsto all'art. 11 della Convenzione di gestione subordinandolo alle prescrizioni che vengono descritte ai successivi punti 11, 12 e 13.
11. DI PRESCRIVERE ad Acque Veronesi Scarl di apportare allo Statuto della società consortile VIVERACQUA scarl le seguenti modifiche:
 - art. 2.1: eliminare la lettera g) (ogni ulteriore attività dal cui svolgimento in comune possa risultare un beneficio ai consorziati);
 - art. 2.2: eliminare l'intero comma (La società ha altresì per oggetto attività complementari e accessorie allo svolgimento del SII e strumentali alle finalità degli enti consorziati);
 - art. 2.3: eliminare la parte in cui prevede "operazioni commerciali, industriali, immobiliari, finanziarie e mobiliari";

- art. 2.4: eliminare la parte in cui prevede “attività residue in favore di soggetti terzi rispetto ai soci”;
 - art. 9: è opportuno non prevedere la possibilità di svolgere attività a favore di terzi;
 - art. 12.2: è opportuno prevedere che la cessione delle partecipazioni sia di gradimento anche dell’AATO Veronese;
 - art. 13: è opportuno prevedere che anche l’AATO Veronese partecipi alla definizione degli indirizzi strategici, del budget, della struttura organizzativa e alla istituzione degli organismo facoltativi.
12. DI PRESCRIVERE ad Acque Veronesi Scarl il dovere di informare l’Autorità d’Ambito trimestralmente circa l’andamento dei costi della società consortile VIVERACQUA scarl, al fine di conoscere le implicazioni sul modello gestionale e sull’andamento dei costi.
13. DI RINVIARE l’approvazione finale del modello organizzativo alla verifica triennale degli esiti di efficienza gestionale ed economica del percorso identificato nel piano industriale 2011-2013, stante l’incidenza dei costi di gestione sulla tariffa e la necessità di non far ricadere sugli utenti, mediante incremento del costo del servizio idrico integrato, eventuali maggiori costi gestionali dovuti alle modificazioni dell’assetto societario.
14. DI PRENDERE ATTO che la Provincia di Verona - in conformità al disposto contenuto all’art. 3, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - ha deliberato di cedere la propria partecipazione in Azienda Gardesana Servizi SpA, partecipazione pari al 10,30% del capitale sociale di Azienda Gardesana Servizi SpA.
15. DI PRENDERE ATTO che la procedura di dismissione delle azioni di partecipazione in Azienda Gardesana Servizi SpA possedute dalla Amministrazione Provinciale di Verona rispetta il mantenimento in capo alla società di gestione dei requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario e nazionale per la gestione c.d. “in house”.
16. DI DARE ATTO che dall’esame dei documenti agli atti dell’Autorità d’Ambito, in relazione alla cessione delle quote detenute dalla Provincia di Verona e dimesse dal medesimo Ente in applicazione dell’art. 3 della L. 244/2007, non sono emersi elementi che facciano ritenere che venga messa a rischio la conformità della compagine sociale di Azienda Gardesana Servizi SpA alla disciplina comunitaria e contrattuale in materia di “affidamenti in house” di servizi pubblici locali.
17. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai comuni di Caldiero, Illasi, Mezzane di Sotto, Selva di Progno, Brentino Belluno e Costermano.
18. DI TRASMETTERE inoltre la presente deliberazione alle due società di gestione Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA.

Verona, lì 19 dicembre 2012

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Mauro Martelli

AATO VERONESE
Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” – Servizio idrico
Integrato

ASSEMBLEA D’AMBITO
Seduta n. 3 del 19 dicembre 2012
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: Ricognizione dello stato di attuazione della riorganizzazione del servizio idrico integrato nel territorio dell’ATO Veronese e disposizioni in merito all’affidamento in house ad Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, lì 18 dicembre 2012

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria, accerta la NON RILEVANZA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, lì 18 dicembre 2012

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Spett.le Aato Veronese
c.a. Direttore Ing.
Luciano Franchini
Via Cà di Cozzi, 41
37124 Verona

Roma, 05 settembre 2012

Oggetto: Acque Veronesi scarl; gestione del servizio idrico integrato mediante affidamento diretto secondo il modello comunitario c.d. “*in house providing*”; problematiche correlate: cessione della quota di partecipazione al capitale sociale del Gestore da parte di Cisi s.p.a. (in liquidazione); rif. vostra nota prot. n. 868 del 6 luglio 2012. Parere legale.

1. Premessa.

Acque Veronesi scarl (di seguito anche “**Gestore**”) è affidatario diretto - secondo il modello c.d. “*in house providing*”, ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 267/2000 - del servizio idrico integrato (di seguito anche “**SII**”) in virtù di delibera n. 1 del 4 febbraio 2006 (di seguito anche “**Affidamento**”) dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito - Aato Veronese (di seguito anche “**Aato**”), e di successiva stipula della convezione di gestione datata 15 febbraio 2006 (di seguito anche “**Convezione**”), che legittima l’esercizio del SII su 77 comuni dell’Area Veronese, individuati dalla delibera n. 2/2004 di Aato.

a. Il mutamento della compagine dei soci del Gestore.

Con nota prot. n. 868/2012, Aato chiede parere legale in ordine ai possibili effetti e conseguenze della modificazione della compagine dei soci del Gestore e ciò in ragione delle seguenti circostanze:

- Cisi s.p.a. è stato socio di Acque Veronesi sin dalla sua costituzione, con una partecipazione pari all’11,31% del capitale sociale (di seguito anche la “**Partecipazione**”);

- il socio Cisi s.p.a. (in liquidazione) ha presentato, in data 9 febbraio 2011, innanzi al Tribunale di Verona (di seguenti anche il “**Tribunale**”), ricorso per concordato preventivo ex art. 160 e ss. Legge Fallimentare (di seguito anche “**Procedura**”);
- in data 18 luglio 2011, Acque Veronesi ha ricevuto comunicazione dell’ “*invito a presentare manifestazione di interesse per l’acquisto di una quota pari all’11,31% del capitale di Acque Veronesi scarl*” (di seguito anche “**Invito**”), previa richiesta di autorizzazione presentata al Giudice delegato nominato dal Tribunale e parere favorevole del Commissario giudiziale;
- il Gestore, con nota del 26 luglio 2011, ha espresso preoccupazioni in ordine alla modifica della compagine dei soci, in quanto la Partecipazione sarebbe espressione indiretta della partecipazione al capitale del Gestore di ben dieci comuni dell’area veronese, soci di Cisi s.p.a., quali enti locali affidanti il SII;
- con riguardo all’Invito, analoga preoccupazione è stata espressa dall’Aato, con nota del 27 luglio 2011, al Giudice delegato del Tribunale;
- in data 26 febbraio 2012, sul giornale l’Arena di Verona, è stato pubblicato l’Invito;
- Acque Veronesi ha quindi comunicato all’Aato, in data 29 maggio 2012, l’acquisizione della Partecipazione da parte di altro socio, AGSM Verona s.p.a., che all’esito dell’operazione ora detiene ben il 46,95% del capitale sociale del Gestore;
- il capitale sociale di Acque Veronesi è altresì detenuto da Acqua Vive srl (per il 3,85%), da Camvo spa (per il 3,84%), da Cisiag spa (per l’8,41%), da Cogesfo srl (per il 2,97%) e per la parte rimanente da 36 Comuni, **con esclusione però dei dieci comuni precedentemente soci di Cisi s.p.a.**

Con la richiamata nota n. 968/2012, l’Aato chiede quindi di conoscere, in particolare, se per effetto del mutato assetto dei soci, quale conseguenza della Procedura e della cessione della Partecipazione, e della attuale assenza di ben dieci comuni (originari soci di Cisi) tra i soci indiretti del Gestore, possa venir meno il presupposto giuridico per il mantenimento della gestione del servizio nei detti dieci comuni (su ben 77 comuni dell’Area Veronese, quali individuati dalla delibera n. 2/2004 cit.).

Il quesito è in vero riconducibile al tema più generale concernete i presupposti ed i requisiti necessari ed indefettibili per il permanere dell’affidamento diretto (*in house providing*) in capo ad Acque Veronesi scarl, gestore del SII nell’area veronese.

Alla luce delle premesse che precedono e delle argomentazioni contenute anche nel parere (che si allega per comodità di consultazione) già reso in data 30 gennaio 2006 [**Allegato n. 1**] - in sede di affidamento del SII al Gestore con la delibera di Aato n. 1/2006 e stipula della

Convenzione - nel successivo paragrafo verranno esposte le considerazioni impattanti ai fini della risoluzione del quesito prospettato.

2. Considerazioni.

Le norme di settore relative al SII prevedono che l'Autorità d'Ambito:

- provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito (art. 149 d.lgs. n. 152/2006), costituito dai seguenti atti:
 - a) ricognizione delle infrastrutture;
 - b) programma degli interventi;
 - c) modello gestionale ed organizzativo;
 - d) piano economico finanziario.
- provvede alla scelta della forma di gestione ed affida il servizio (art. 150 d.lgs. cit.);
- definisce e stipula con il Gestore la convenzione di gestione del servizio idrico integrato (art. 151 d.lgs. cit.);
- esercita il controllo analogo, anche in ragione delle clausole di Convenzione, come rilevato dalla Avcp;
- determina la tariffa a copertura integrale dei costi di gestione (art. 154 decreto cit.).

Occorre poi precisare che anche gli atti delle PA soggiacciono ai medesimi criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (*“L'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 seg. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali ha carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l'intento dell'amministrazione ed il potere che essa ha inteso esercitare in base al contenuto complessivo dell'atto e tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il dispositivo”*, Cons. di Stato, sez. V, 09-11-2010, n. 7966).

Dal complesso degli atti assunti da Aato in sede di Affidamento e stipula della Convenzione (nonché anche dal preliminare parere legale del 30 gennaio 2006, sopra richiamato) si evince chiaramente che Acque Veronesi è stata costituita nella forma della società consortile e *joint venture* tra operatori tutti pubblici già esistenti ed enti locali nella specifica finalità primaria voluta dal legislatore (sia con la legge n. 36/1994 che con il d.lgs. n. 152/2006) di superare le gestioni frammentarie, in economia e localistiche per giungere alla definizione di una gestione unitaria del SII nell'area veronese, attraverso anche il consolidamento nel tempo di un gestore unico (sia sul piano industriale che aziendale), al quale conferire la gestione del

servizio idrico integrato secondo il modello comunitario dell'*in house providing*, ai sensi del art. 113, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 267/2000 al tempo vigente.

Tale obiettivo è stato certamente utilmente perseguito.

Ciò costituisce, a distanza di sei anni dall’Affidamento, circostanza nuova che Aato deve sottoporre all’attenzione dell’Assemblea ai fini delle valutazioni e determinazioni di competenza anche alla luce dei fatti nuovi esposti con il quesito.

Con riguardo ai presupposti e condizioni per il permanere dell’Affidamento secondo lo schema comunitario dell'*in house providing* si rinvia alla notoria indagine (di seguito anche la “**Indagine**”) svolta dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (di seguito anche “**AVCP**”) di cui alla deliberazione n. 24/2009 [**Allegato n. 2**], dalla quale è emerso che **l’Affidamento in favore di Acque Veronesi è certamente conforme al modello comunitario, anche in ragione della specifiche clausole e del concreto controllo analogo svolto da Aato sul Gestore.**

Per quanto qui rilevante, in sintesi, la citata delibera n. 24 del 1 aprile 2009 della AVCP prevede inoltre:

- una definizione puntuale del c.d. “controllo analogo”
 - o *quale assenza di **rilevante** autonomia dell’organo di amministrazione del Gestore*
 - o *con preventivo **vaglio** sulle decisioni più importanti del Gestore da parte di Aato*
 - o *escluso nel caso di previsione nello statuto di cessione di quote a privati*
 - o *previsione di **clausole e prerogative** nello statuto e patti parasociali di strumenti che garantiscano agli enti locali con partecipazioni esegue di esercitare un **effettivo controllo sulla società**;*
- una definizione della c.d. “attività prevalente”, intesa quale attività che
 - o **si può svolgere** per soggetti diversi dall’affidante in misura “irrisoria ed irrilevante” rispetto alle strategie aziendali, ma
 - o che non può denotare una **vocazione commerciale, con conseguente divieto di**
 - **ampio oggetto sociale,**
 - **apertura capitale** sociale ad altri,
 - **espansione territoriale.**

E’ tuttavia ritenuto ammesso l’affidamento in house in caso di “*associazioni intercomunali*”, come sono le Aato, dovendosi analizzare l’attività in relazione all’**insieme congiunto delle autorità e non singolarmente** “... *tenendo conto del controllo esercitato congiuntamente sull’ente concessionario dalle autorità pubbliche che lo detengono*” (cfr. punti 44 e 45 sentenza CGE in causa C-324/07); potendo l’ente **deliberare eventualmente a maggioranza** (punto 54 sentenza cit.), mediante gli organi collegiali dell’Autorità d’Ambito.

L'AVCP ha altresì ritenuto non significativa la mancata partecipazione alla società della totalità dei comuni nei casi in cui:

1. l'ente locale rappresenti una percentuale esigua rispetto alle maggioranze e non influente ai fini dei voto;
2. il servizio per il comune non socio sia quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali, essendo l'attività prevalente svolta per i comuni soci
3. tale attività non assuma connotazione commerciale, essendo svolta con condizioni omogenee per tutti i comuni interni all'ambito territoriale.

Seppure l'Indagine sia anteriore ai fatti esposti nel quesito, essa resta tuttavia un rilevante punto di riferimento nella risoluzione delle problematiche esposte.

Il mutare di alcuni elementi della situazione di fatto, degli interessi in gioco, della composizione degli obiettivi perseguiti, già realizzati o da realizzare (quali esposti con l'Affidamento e da analizzare ex art. 1362 c.c., e ss., sopra richiamato) dà notoriamente luogo all'avvio da parte della P.A. di procedimenti di secondo grado volti se del caso a revocare, annullare, convalidare o confermare i precedenti procedimenti assunti, all'esito delle nuove valutazioni compiute in sede istruttoria (secondo quanto previsto dagli artt. 21 bis - 21 nonies della legge n. 241/1990, legge generale sul procedimento amministrativo).

Tale regola costituisce applicazione del più generale principio previsto dalla legge n. 241/1990 (sul procedimento amministrativo), applicabile anche alla gestione dei servizi pubblici locali, che all'art. 1 (commi 1 e 2) prevede espressamente che:

- *“L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da **criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza** secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”;*
- *“La pubblica amministrazione **non può aggravare** il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.”*

In ragione dei medesimi principi gli atti amministrativi relativi alla gestione di spl sono quindi suscettibili di conservazione e convalida (ivi compresi gli atti illegittimi) laddove siano comunque idonei a conseguire l'effetto cui essi sono preordinati (cfr. in tal senso oggi art. 21 octies e nonies l. n. 241/1990): nel caso di specie, la gestione in house integrata e non frammentaria del SII.

A tal riguardo, è appena il caso di richiamare la recente sentenza del Cons. di Stato, sez. IV, del 14 ottobre 2011, n. 5538 per la quale *“La convalida è figura del sistema amministrativo*

*facente parte del più ampio fenomeno dell'autotutela, potere in virtù del quale la p.a. ha la facoltà di sanare i propri atti da vizi di legittimità, **in applicazione del principio di economia dei mezzi giuridici e di conservazione degli atti**; consiste, in particolare, in una manifestazione di volontà della stessa amministrazione rivolta ad eliminare il vizio dell'atto invalido per vizi formali o di procedura o per incompetenza, che può essere legittimamente assunto anche nelle more del giudizio avverso l'atto viziato.*"

In sostanza, il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. assume sempre più connotazione sostanziale (e non più formale) anche in chiave di efficienza, efficacia ed economia di mezzi per il conseguimento dei risultati.

A conferma di tale generale potere di riesame, si consideri che la stessa Convenzione prevede all'art. 3, c. 2, che "2. *Nel caso in cui, **in corso di esecuzione** della presente Convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale, concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio idrico integrato in particolare, l'Autorità d'ambito si riserva la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il parere del Gestore, di adeguare il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ed il contenuto degli atti costituenti parte integrale e sostanziale, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente. Nell'ipotesi in cui, per effetto di dette modifiche normative intervenute, dovessero venir meno in capo al Gestore le condizioni previste dalla legge per l'attribuzione della gestione del servizio idrico integrato, l'Autorità d'ambito si riserva di pronunciare l'anticipata cessazione dell'affidamento di cui al presente atto.*"

2.1. La cessione della partecipazione di CISI. Gli effetti sul Gestore, sull'Affidamento e sulla Convenzione

Tra i soci fondatori del Gestore, come si evince dalla delibera n. 1/2006 di Aato, vi è Cisi s.p.a. sia in qualità di operatore locale sia in qualità di società a capitale interamente pubblico, espressione quindi indiretta di ben 10 comuni soci appartenenti all'area veronese con riguardo alla gestione del SII nel relativo territorio.

A tal riguardo si evidenzia che la Convenzione:

- all'art. 4 (compagine sociale del Gestore) prevede che "1. *Ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il capitale sociale del Gestore è **ad integrale partecipazione pubblica**. 2. Il venir meno delle condizioni di cui all'articolo 113, comma 5,*

lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comporta la revoca della presente convenzione e l'anticipata cessazione dell'affidamento in danno del Gestore, ai sensi dell'art. 57 del presente atto, con l'incameramento da parte dell'Autorità delle garanzie prestate. 3. Il Gestore si obbliga a dare tempestiva comunicazione in merito alle modifiche del proprio assetto societario, nonché in merito alle modifiche dello statuto societario.”;

- all'art. 57, c. 2, (sanzione risolutoria) che *“In particolare il diritto alla risoluzione potrà sorgere: a. in caso di fallimento o scioglimento del Gestore; b. nel caso previsto all'art. 4 del presente atto; c. nel caso previsto all'art. 31 del presente atto; d. in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto; e. in caso di interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore, contestata e certificata dall'Autorità competente in materia; f. in caso di ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto.”*

Nel caso di specie:

- l'Affidamento è in favore Acque Veronesi scarl (art. 1 della Convenzione, Affidamento del servizio idrico integrato);

- non vi è fallimento o scioglimento del Gestore;

- vi è solo una modifica della compagine dei soci, che impatta sulla percentuale (di controllo) detenuta ora da uno solo dei soci (AGSM) con esclusione di 10 comuni, senza però con ciò incidere sulla natura pubblica dei soci ovvero sul controllo analogo di Aato sulla società.

Sicchè, gli effetti di tali mutate circostanze devono essere governati anche secondo il principio generale, sopra richiamato, insito nella Costituzione (art. 97) e trasfuso nella legge n. 241/1990 (art. 1 e art. 21 nonies l. n. 241/1990) di conservazione degli atti comunque validi ed efficaci e di proporzionalità delle determinazioni rispetto alle circostanze ed ai fini perseguiti.

Il presente parere non analizza le modalità di cessione della Partecipazione, avvenuta in sede di procedura ex art. 160 Legge Fallimentare innanzi al Tribunale e sotto la tutela del Giudice delegato, in ragione della specialità della medesima e delle funzioni assegnate a quest'ultimo.

Con riguardo alle procedure svolte in situazione di crisi di impresa è appena il caso di richiamare la recente sentenza del Tar Lazio, Roma, Sezione Terza Ter, n. 5172 del 7 giugno 2012, secondo la quale *l'articolo 4, comma quarto quater del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 introduce alcune disposizioni particolari per il caso delle imprese operanti nel*

settore dei servizi pubblici essenziali e permette il ricorso allo strumento della trattativa privata ai fini dell'alienazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione e fermo restando che il prezzo di cessione non può essere inferiore a quello di mercato come risultante da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente. [Allegato n. 3].

Nel caso di specie, la partecipazione di Cisi è stata ceduta all'esito di avviso pubblico ed è stata comunque acquistata da AGSM Verona s.p.a., già socio (pubblico) fondatore di Acque Veronesi.

Sicché sul piano meramente soggettivo nulla è mutato, permanendo la caratteristica della partecipazione tutta pubblica al capitale sociale del Gestore.

Mutano invece:

- (i) la percentuale di partecipazione di AGSM Verona, che all'esito dell'operazione ora detiene ben il pieno controllo del Gestore con il 46,95% del suo capitale sociale;
- (ii) l'assetto dei comuni indirettamente comunque presenti nella compagine sociale di Acque Veronesi, mancando ora il riferimento territoriale dei 10 comuni (soci di CISI) su 77 dell'area veronese.

In ragione delle attribuzioni di Aato, l'Assemblea, senza entrare nel merito delle modalità di svolgimento della procedura attuata dal Giudice delegato per la cessione della partecipazione di Cisi, non può che prendere atto, con procedimento di secondo grado, da svolgersi ai sensi della legge n. 241/1990 delle mutate circostanze, quale espressione tipica anche dell'esercizio del c.d. "*controllo analogo*", se del caso impartendo **prescrizioni, in quanto se è ben vero che la gestione associata d'ambito del servizio non richiede, come specificato dalla Avcp, la partecipazione di tutti i comuni al capitale sociale del Gestore, ad ogni modo i 10 comuni soci di Cisi erano (indirettamente) tra i soci fondatori di Acque Veronesi scarl e pertanto, pur se non strettamente necessario, rimane opportuno garantire (anche pro-futuro e per tutta la durata residua dell'Affidamento) la facoltà di ingresso diretto al capitale sociale del Gestore da parte dei medesimi comuni, in proporzione alla popolazione servita e alle altre partecipazioni.**

Inoltre, in considerazione della intervenuta integrazione delle gestioni esistenti e del superamento delle gestioni localistiche e frammentarie, con consolidamento del profilo industriale e aziendale in capo a Acque Veronesi, quale gestore unico ed unitario, e con un consolidamento del controllo societario in capo ad AGSM Verona (che detiene quasi il 47% del capitale), **l'Assemblea di Aato, nel prendere atto dell'intervenuta cessione della Partecipazione ben potrebbe ora, tra le prescrizioni, chiedere la trasformazione da**

società consortile in società di capitale (di cui agli artt. 2325 e ss. ed agli artt. 2462 e ss. del cod. civ., rispettivamente recanti disposizioni sulle s.p.a. e sulle s.r.l.) essendo state superate le ragioni originarie che militavano per la scelta della *joint venture* tra operatori esistenti ai fini dell’Affidamento.

Tali prescrizioni, in sede di presa d’atto, sarebbero naturale espressione del potere riservato alla PA in sede di esercizio concreto del c.d. *controllo analogo*, richiesto per tutta la durata dell’Affidamento, a manutenzione del medesimo rapporto (di durata) convenzionale.

3. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che Aato debba convocare l’Assemblea per **prendere atto della intervenuta cessione della Partecipazione di Cisi in favore di AGSM Verona, con ciò dettando prescrizioni** quali, ad esempio,

- a. la trasformazione della forma societaria da s.c.a.r.l. in s.p.a. o s.r.l.;
- b. prevedere la facoltà per i 10 enti locali soci fondatori, per il tramite di Cisi, del Gestore di poter comunque acquistare, a prima richiesta, in futuro una nuova partecipazione al capitale sociale del Gestore (nel rispetto delle norme di valutazione delle azioni o quote di capitale proprie del codice civile).

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Avv. Fabrizio Pietrosanti



Avv. Tommaso Paparo



Spett.le Aato Veronese
c.a. Direttore Ing.
Luciano Franchini
Via Cà di Cozzi, 41
37124 Verona

Roma, 05 settembre 2012

Oggetto: Acque Veronesi scarl; gestione del servizio idrico integrato mediante affidamento diretto secondo il modello comunitario c.d. “*in house providing*”; problematiche correlate: partecipazione al capitale sociale di Viveracqua scarl; rif. vostra nota prot. n. 869 del 6 luglio 2012. Parere legale.

1. Premessa.

Acque Veronesi scarl (di seguito anche “**Gestore**”) è affidatario diretto - secondo il modello c.d. “*in house providing*”, ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 267/2000 - del servizio idrico integrato (di seguito anche “**SII**”) in virtù di delibera n. 1 del 4 febbraio 2006 (di seguito anche “**Affidamento**”) dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito - Aato Veronese (di seguito anche “**Aato**”), e di successiva stipula della convezione di gestione datata 15 febbraio 2006 (di seguito anche “**Convenzione**”), che legittima l’esercizio del SII su 77 comuni dell’Area Veronese, individuati dalla delibera n. 2/2004 di Aato.

a. La costituzione di Viveracqua scarl.

Con nota 969/2012, Aato chiede parere legale in ordine alla costituzione (avvenuta il 30 giugno 2011) della società consortile Viveracqua (di seguito anche la “**Società**”) e partecipazione al capitale di quest’ultima da parte del Gestore.

Tale operazione è stata compiuta dal gestore senza alcuna preventiva comunicazione ad Aato e sua autorizzazione, ed è tutt’ora in corso l’istruttoria volta alla definizione della vicenda.

In particolare, a chiusura del procedimento istruttorio ai fini della eventuale autorizzazione di Aato, ex art. 11 della Convenzione, è chiesto parere legale in ordine alla compatibilità della detta società consortile, del suo oggetto sociale e delle attività operative svolte con le norme di settore, nonché con la Convenzione e lo statuto di Acque Veronesi ovvero se essa possa mettere in discussione i requisiti costitutivi (controllo analogo ed attività prevalente svolta nei confronti dei soci) che hanno legittimato l'originario Affidamento.

Dallo statuto si evince che la società è stata costituita nella forma consortile, ai sensi dell'art. 2615 ter c.c., quale organizzazione comune tra gestori del SII per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre ed ottimizzare i costi di gestione. La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la prestazione e l'erogazione ai soci consorziati, attraverso una organizzazione comune e con criteri mutualistici, di servizi per la loro ottimizzazione mediante ricorso a una struttura unitaria.

I servizi ai consorziati e le attività della società sono:

- a) approvvigionamento di lavori, servizi e forniture, anche quale centrale di committenza ex art. 3, c. 34, d.lgs. n. 163/2006;
- b) servizi accessori e di supporto all'operatività (analisi chimiche, ricerca perdite, cartografie, ...);
- c) ottimizzazione smaltimento fanghi di depurazione;
- d) gestione servizi per l'utenza (es., call center);
- e) gestione logistica magazzini e sedi operative;
- f) gestione di centrali operative di controllo;
- g) ogni ulteriore attività dal cui svolgimento in comune possa risultare un beneficio ai consorziati;
- h) attività complementari e accessorie allo svolgimento del SII e strumentali alle finalità degli enti consorziati (art. 2.2. statuto);
- i) operazioni commerciali, industriali, immobiliari, finanziarie e mobiliari (art. 2.3. statuto)
- j) attività residue in favore di soggetti terzi rispetto ai soci (art. 2.4. statuto).

Lo statuto della Società prevede poi:

- all'art. 9 che *“Il corrispettivo per i servizi eventualmente resi alle imprese non consorziate dovrà essere gravato di una congrua quota forfettaria a titolo di concorso nelle spese generali di gestione della società”*;
- che, ai sensi dell'art. 12, il trasferimento delle partecipazioni nella Società è condizionato al solo gradimento dei soci che rappresentino almeno il 60%;

- ex art. 13, solo ai soci della Società il potere di definire indirizzi strategici, budget, struttura organizzativa e l'istituzione di organismi facoltativi.

In data 29 settembre 2011 Acque Veronesi ha trasmesso ad Aato il piano industriale della Società approvato, in data 30 agosto 2011, dall'assemblea dei soci per il periodo 2011-2013. Con nota dell'8 settembre 2011, n. 1200/11, Aato Veronese ha chiesto approfondimenti in ordine alla comunicazione di Acque Veronesi scarl (del 30 agosto 2011 n. 12695) con cui quest'ultima ha segnalato la necessità di una modifica al modello gestionale inserito nella proposta di revisione del Piano d'Ambito (di seguito anche "PdA").

In data 12 dicembre 2011 e 14 giugno 2012, Acque Veronesi ha trasmesso ad Aato approfondimenti sul Piano industriale della Società.

Sono attuali soci della Società:

- Acque Veronesi (con il 49,59%);
- Acque Vicentine (con il 18,21%);
- Alto Vicentino Servizi (con il 16,14%);
- Centro Veneto Servizi (con il 16,06%).

Dal bilancio approvato al 31 dicembre 2011 si evince (conto economico)

- un valore della produzione di €25.212,00 di cui €21.665,00 per servizi,
- un costo di produzione per €24.907,00
- un utile di €212,00.

Nella relazione al bilancio si scrive che:

- *“la forma societaria scelta è quella ritenuta attualmente più idonea per l'acquisizione quasi in house di beni, servizi e/o lavori da parte dei Soci”;*
- sono obiettivi del Piano Industriale 2011-2013, le economie di scala, il miglioramento della qualità del servizio, il miglioramento della produttività, l'aumento della competitività.

Sempre nella relazione al bilancio, vi è scritto che nei primi mesi di gestione la Società ha avviato la realizzazione di due importanti attività (ad un costo di € 22.414,00), così consistenti:

- Progetto di finanza a sostegno dei piani di investimento (uno studio volto dalle strutture aziendali e da consulenti per la verifica sul futuro degli aspetti tariffari post-referendum, verifica dei business plan da finanziare e esplorazione dei canali finanziari percorribili con benchmark sulle condizioni di mercato;
- Centrale di committenza stabile per acquisti di forniture e servizi (con attività di verifica sulla possibilità di operare come centrale di committenza).

Il quesito è in vero riconducibile al tema generale concernente i presupposti ed i requisiti necessari ed indefettibili per il permanere dell'affidamento diretto (*in house providing*) in capo ad Acque Veronesi scarl, gestore del SII nell'area veronese.

Alla luce delle premesse che precedono e delle argomentazioni contenute anche nel parere (che si allega per comodità di consultazione) già reso in data 30 gennaio 2006 [**Allegato n. 1**] - in sede di affidamento del SII al Gestore con la delibera di Aato n. 1/2006 e stipula della Convenzione - nel successivo paragrafo verranno esposte le considerazioni impattanti ai fini della risoluzione del quesito prospettato.

2. Considerazioni.

Le norme di settore relative al SII prevedono che l'Autorità d'Ambito:

- provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito (art. 149 d.lgs. n. 152/2006), costituito dai seguenti atti:
 - a) ricognizione delle infrastrutture;
 - b) programma degli interventi;
 - c) modello gestionale ed organizzativo;
 - d) piano economico finanziario.
- provvede alla scelta della forma di gestione ed affida il servizio (art. 150 d.lgs. cit.);
- definisce e stipula con il Gestore la convenzione di gestione del servizio idrico integrato (art. 151 d.lgs. cit.);
- esercita il controllo analogo, anche in ragione delle clausole di Convenzione, come rilevato dalla Avcp;
- determina la tariffa a copertura integrale dei costi di gestione (art. 154 decreto cit.).

Esulano evidentemente dalle attribuzioni di Aato ogni attività di verifica o valutazione invece propria degli enti locali con riguardo alla partecipazione in società strumentali, anche in ragione della circostanza che Acque Veronesi svolge un servizio pubblico locale alla collettività dei cittadini dell'area veronese (cfr. art. 4 d.l. n. 95/2012), essendo al più compito dei sindaci del Gestore segnalare violazioni di dette norme.

Occorre poi precisare che anche gli atti delle PA soggiacciono ai medesimi criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (*“L'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 seg. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali ha carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l'intento dell'amministrazione ed il potere che essa ha inteso esercitare in base*

al contenuto complessivo dell'atto e tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il dispositivo", Cons. di Stato, sez. V, 09-11-2010, n. 7966).

Dal complesso degli atti assunti da Aato in sede di Affidamento e stipula della Convenzione (nonché anche dal preliminare parere legale del 30 gennaio 2006, sopra richiamato) si evince chiaramente che Acque Veronesi è stata costituita nella forma della società consortile e *joint venture* tra operatori tutti pubblici già esistenti ed enti locali nella specifica finalità primaria voluta dal legislatore (sia con la legge n. 36/1994 che con il d.lgs. n. 152/2006) di superare le gestioni frammentarie, in economia e localistiche per giungere alla definizione di una gestione unitaria del SII nell'area veronese, attraverso anche il consolidamento nel tempo di un gestore unico (sia sul piano industriale che aziendale), al quale conferire la gestione del servizio idrico integrato secondo il modello comunitario dell'*in house providing*, ai sensi del all'art. 113, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 267/2000 al tempo vigente.

Tale obiettivo è stato certamente utilmente perseguito.

Ciò costituisce, a distanza di sei anni dall'Affidamento, circostanza nuova che Aato deve sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ai fini delle valutazioni e determinazioni di competenza anche alla luce dei fatti nuovi esposti con il quesito.

Con riguardo ai presupposti e condizioni per il permanere dell'Affidamento secondo lo schema comunitario dell'*in house providing* si rinvia alla notoria indagine (di seguito anche la "Indagine") svolta dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (di seguito anche "AVCP") di cui alla deliberazione n. 24/2009 [Allegato n. 2], dalla quale è emerso che **l'Affidamento in favore di Acque Veronesi è certamente conforme al modello comunitario, anche in ragione della specifiche clausole e del concreto controllo analogo svolto da Aato sul Gestore.**

Per quanto qui rilevante, in sintesi, la citata delibera n. 24 del 1 aprile 2009 della AVCP prevede inoltre:

- una definizione puntuale del c.d. "controllo analogo"
 - o *quale assenza di **rilevante** autonomia dell'organo di amministrazione del Gestore*
 - o ***con preventivo vaglio** sulle decisioni più importanti del Gestore da parte di Aato*
 - o ***escluso** nel caso di previsione nello statuto di cessione di quote a privati*
 - o ***previsione di clausole e prerogative nello statuto e patti parasociali di strumenti che garantiscano agli enti locali con partecipazioni esegue di esercitare un effettivo controllo sulla società;***
- una definizione della c.d. "attività prevalente", intesa quale attività che
 - o **si può svolgere** per soggetti diversi dall'affidante in misura "irrisoria ed irrilevante" rispetto alle strategie aziendali, ma

- che non può denotare una **vocazione commerciale, con conseguente divieto di**
 - **ampio oggetto sociale,**
 - **apertura capitale** sociale ad altri,
 - **espansione territoriale.**

E' tuttavia ritenuto ammesso l'affidamento in house in caso di "associazioni intercomunali", come sono le Aato, dovendosi analizzare l'attività in relazione all'**insieme congiunto delle autorità e non singolarmente "... tenendo conto del controllo esercitato congiuntamente sull'ente concessionario dalle autorità pubbliche che lo detengono"** (cfr. punti 44 e 45 sentenza CGE in causa C-324/07); potendo l'ente **deliberare eventualmente a maggioranza** (punto 54 sentenza cit.), mediante gli organi collegiali dell'Autorità d'Ambito.

L'AVCP ha altresì ritenuto non significativa la mancata partecipazione alla società della totalità dei comuni nei casi in cui:

1. l'ente locale rappresenti una percentuale esigua rispetto alle maggioranze e non influente ai fini dei voto;
2. il servizio per il comune non socio sia quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali, essendo l'attività prevalente svolta per i comuni soci
3. tale attività non assuma connotazione commerciale, essendo svolta con condizioni omogenee per tutti i comuni interni all'ambito territoriale.

Seppure l'Indagine sia anteriore ai fatti esposti nel quesito, essa resta tuttavia un rilevante punto di riferimento nella risoluzione delle problematiche esposte.

Il mutare di alcuni elementi della situazione di fatto, degli interessi in gioco, della composizione degli obiettivi perseguiti, già realizzati o da realizzare (quali esposti con l'Affidamento e da analizzare ex art. 1362 c.c., e ss., sopra richiamato) dà notoriamente luogo all'avvio da parte della P.A. di procedimenti di secondo grado volti se del caso a revocare, annullare, convalidare o confermare i precedenti procedimenti assunti, all'esito delle nuove valutazioni compiute in sede istruttoria (secondo quanto previsto dagli artt. 21 bis - 21 nonies della legge n. 241/1990, legge generale sul procedimento amministrativo).

Tale regola costituisce applicazione del più generale principio previsto dalla legge n. 241/1990 (sul procedimento amministrativo), applicabile anche alla gestione dei servizi pubblici locali, che all'art. 1 (commi 1 e 2) prevede espressamente che:

- *"L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da **criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza** secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario";*

- *“La pubblica amministrazione **non può aggravare** il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.”*

In ragione dei medesimi principi gli atti amministrativi relativi alla gestione di spl sono quindi suscettibili di conservazione e convalida (ivi compresi gli atti illegittimi) laddove siano comunque idonei a conseguire l’effetto cui essi sono preordinati (cfr. in tal senso oggi art. 21 octies e nonies l. n. 241/1990): ***nel caso di specie, la gestione in house integrata e non frammentaria del SII e la conservazione dei presupposti e requisiti fondanti l’affidamento in house.***

A tal riguardo, è appena il caso di richiamare la recente sentenza del Cons. di Stato, sez. IV, del 14 ottobre 2011, n. 5538 per la quale *“La convalida è figura del sistema amministrativo facente parte del più ampio fenomeno dell’autotutela, potere in virtù del quale la p.a. ha la facoltà di sanare i propri atti da vizi di legittimità, **in applicazione del principio di economia dei mezzi giuridici e di conservazione degli atti**; consiste, in particolare, in una manifestazione di volontà della stessa amministrazione rivolta ad eliminare il vizio dell’atto invalido per vizi formali o di procedura o per incompetenza, che può essere legittimamente assunto anche nelle more del giudizio avverso l’atto viziato.”*

In sostanza, il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. assume sempre più connotazione sostanziale (e non più formale) anche in chiave di efficienza, efficacia ed economia di mezzi per il conseguimento dei risultati.

A conferma di tale generale potere di riesame, si consideri che la stessa Convenzione prevede all’art. 3, c. 2, che *“2. Nel caso in cui, **in corso di esecuzione della presente Convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale, concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio idrico integrato in particolare, l’Autorità d’ambito si riserva la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il parere del Gestore, di adeguare il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ed il contenuto degli atti costituenti parte integrale e sostanziale, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente. Nell’ipotesi in cui, per effetto di dette modifiche normative intervenute, dovessero venir meno in capo al Gestore le condizioni previste dalla legge per l’attribuzione della gestione del servizio idrico integrato, l’Autorità d’ambito si riserva di pronunciare l’anticipata cessazione dell’affidamento di cui al presente atto.”***

2.1. La costituzione della società consortile Viveracqua.

Acque Veronesi è gestore in house del SII nell'area veronese giusta delibera Aato n. 1/2006 e pertanto con la Convenzione, ai sensi dell'art. 6, si è obbligata a “...realizzare la parte più rilevante della propria attività nei confronti degli Enti pubblici affidatari del servizio e conforma la propria attività a criteri di efficienza ed efficacia del servizio, obbligandosi a raggiungere l'equilibrio economico finanziario della gestione.”

Tale prescrizione costituisce un limite ontologico alla operatività degli operatori economici che svolgono il servizio in virtù di affidamento diretto secondo il modello dell'*in house providing*.

I limiti oggettivi e soggettivi alla operatività del Gestore evidentemente sono stringenti e rigorosi al punto da non poter essere elusi mediante la costituzione e la operatività di società di secondo livello, quale può essere Viveracqua.

Resta inteso che Aato, nei limiti delle proprie attribuzioni, come sopra individuate e nell'esercizio del potere conseguente all'Affidamento, alla Convenzione ed al c.d. controllo analogo deve necessariamente valutare gli effetti di tale nuova società di secondo livello sulla organizzazione e gestione del SII nell'area veronese, nonché verificare che tale Società non costituisca una violazione indiretta alle prescrizioni sopra individuate che impongono il rispetto di specifici presupposti per il legittimo configurarsi in capo ad Acque Veronesi della natura giuridica soggettiva di operatore *in house*.

Per inciso, come detto, riservate agli enti locali soci (nonché agli organi deputati alla vigilanza e controllo (es. sindaci) per i profili di competenza) le verifiche quanto agli effetti di specifiche norme di settore sulle partecipazioni in società di secondo livello, stante la conclamata ontologica carenza di autonomia commerciale ed imprenditoriale su scelte strategiche del Gestore *in house*, la costituzione di società di secondo livello quale Viveracqua deve essere preceduta, quanto meno, da preventiva comunicazione ad Aato, cui è poi riservato il controllo analogo, per le valutazioni e/o autorizzazioni di competenza.

Ciò anche al fine di poter se del caso proporre modifiche, integrazioni o veti agli schemi di atti, statuti, convenzioni e patti che direttamente o anche solo indirettamente possano impattare sia sull'Affidamento che sugli atti di pianificazione (PdA, pef, modello di gestione, articolazione tariffaria, struttura dei costi, definizione dei percorsi di efficientamento dei costi).

Tutti temi che assumono una duplice rilevanza quanto alle attribuzioni di Aato:

a) sia sul piano dell'Affidamento in house e dell'esercizio del controllo analogo;

b) sia sul piano della Convenzione di gestione ed esecuzione degli obblighi nel rispetto del Piano d'Ambito ed allegati.

La decisione autonoma ed unilaterale del Gestore, senza preventiva consultazione formale di Aato e suo benessere/gradimento, di dare vita alla costituzione di società di secondo livello pone il rischio di configurare (in via di principio) un sub-affidamento del servizio ovvero una estensione con vocazione commerciale delle attività in territori suppur limitrofi ma comunque fuori dal c.d. "cono d'ombra" dell'ente concedente. Tale decisione certamente mette in discussione il controllo analogo di Aato e delinea una autonomia imprenditoriale del Gestore non coerente con le specificità dell'Affidamento.

Si ritiene doveroso, per il futuro, che Aato (ovvero l'ente che nel futuro le succederà nei rapporti, trattandosi di regole sostanziali e non formali) eserciti le proprie attribuzioni e prerogative, riconducendo l'operatività del Gestore nell'alveo dell'*in house providing*, costituendo tale istituto una deroga alla concorrenza e come tale da applicare e monitorare con rigore.

Nel concreto, allo stato, la relazione al bilancio ed il piano industriale non delineano una attività che possa configurarsi quale sub-affidamento a terzi vietato, in quanto non riguarda segmenti ed attività *core* del SII (emungimento, adduzione, distribuzione, depurazione, smaltimento, fognatura).

Tuttavia, dallo statuto si evincono attività che potrebbero nel tempo mettere in discussione la legittimità generale dell'Affidamento.

Pertanto, sarebbe stato più opportuno non contemplare alcune disposizioni statutarie: in particolare, le attività sopra menzionate al punto 1.b., lettere g, h, i, j (rispettivamente: ogni ulteriore attività dal cui svolgimento in comune possa risultare un beneficio ai consorziati; attività complementari e accessorie allo svolgimento del SII e strumentali alle finalità degli enti consorziati (art. 2.2. statuto); operazioni commerciali, industriali, immobiliari, finanziarie e mobiliari (art. 2.3. statuto); attività residue in favore di soggetti terzi rispetto ai soci (art. 2.4. statuto)).

Inoltre, non coerente rispetto all'Affidamento del Gestore, sono le disposizioni dello Statuto di Viveracqua (artt. 9, 12 e 13) per le quali

- è consentito svolgere attività in favore di terzi;
- la cessione delle partecipazioni è condizionato al solo gradimento dei soci che rappresentino almeno il 60% dei soci (e non anche di Aato);
- si riserva solo ai soci della Società (e non anche ad Aato) la definizione di indirizzi strategici, budget, struttura organizzativa e l'istituzione di organismi facoltativi.

Nessun gradimento o interlocuzione è quindi prevista con Aato, né sul piano del controllo analogo, né sul piano del governo della pianificazione, della definizione del modello di gestione e di efficientamento dei costi.

Trattasi di grave violazione sostanziale della struttura dei rapporti in essere, quali nascenti dall’Affidamento e dalla Convenzione, che tuttavia, secondo i richiamati principi di conservazione e proporzionalità, può essere sanata mediante presa d’atto dell’Assemblea e la previsione di specifiche prescrizioni, il cui mancato adempimento può costituire grave e reiterata violazione tale da poter anche giustificare la adozione di misure sanzionatorie ex art. 57 Convenzione cit. **Peraltro, in caso di mancato esercizio del controllo analogo e di mancata attuazione delle prescrizioni, tale circostanza potrebbe ragionevolmente costituire prova fattuale dell’assenza dei reali presupposti per il sussistere dell’Affidamento diretto. Nell’ambito di tali prescrizioni, ben potrà Aato pretendere che il Gestore la informi trimestralmente circa l’andamento dei costi della società consortile Viveracqua, al fine di conoscere le implicazioni sul modello gestionale e sull’andamento dei costi.** Ad oggi dalla relazione al bilancio non si evincono attività rilevanti e tali da produrre una efficienza significativa che giustifichi la costituzione di una società di secondo livello, ben potendo comunque (secondo il medesimo principio di proporzionalità, efficacia ed efficienza) perseguire gli stessi obiettivi con diversi strumenti contrattuali tipici. Ad ogni modo, come già precisato, alcune di tali questioni attengono più strettamente alle competenze degli enti locali soci e degli organi di controllo del Gestore.

3. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che Aato debba convocare l’Assemblea per **prendere atto della intervenuta costituzione della società consortile Viveracqua, subordinatamente alla attuazione da parte del gestore di specifiche prescrizioni** (come, ad esempio, quelle sopra individuate al punto 2.1. o le ulteriori che l’Assemblea riterrà di adottare), **rinviano l’approvazione finale del modello organizzativo alla verifica (ad esempio, triennale) degli esiti di efficienza gestionale ed economica del percorso identificato nel piano industriale 2011-2013**, stante l’incidenza dei costi di gestione sulla tariffa e la necessità di non far ricadere sugli utenti, mediante incremento del costo del SII, eventuali errori gestionali.

Avv. Fabrizio Pietrosanti



Avv. Tommaso Paparo

